

COMUNE DI TERAMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'I.C.I.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/03/1999 , modificato con Deliberazioni Consiliari n. 23 del 25/02/2000 , n. 38 del 12/04/2006, n. 31 del 30/03/2007, n. 4 del 15/02/2010 e n. 42 del 28/06/2010.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili , nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini, semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento , potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva per una corretta, efficace ed efficiente gestione del tributo.

Per quanto non previsto dal Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Art. 2

Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1997 sono così definiti:

– **fabbricato:** unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Tra i fabbricati vanno compresi anche quelli strumentali o prodotti nell'esercizio della attività di impresa e destinati alla vendita od allo scambio.

– **area edificabile:** area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale adottato.

Sono tuttavia considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

L'attribuzione della natura edificabile viene comunicata, a cura dell'ufficio urbanistica del Comune, al proprietario mediante servizio postale, con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo.

– **terreno agricolo**: il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile (i terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Teramo sono esenti dall'ICI, ai sensi dell'art. 7 lett.h- D.Lgs. 504/92, quali aree delimitate ex art. 15, Legge 27 Dicembre 1977 n. 984) .

Art. 2-bis Base Imponibile

La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 504 del 1992.

Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Limitatamente ai fabbricati classificati nel gruppo catastale "B", il moltiplicatore va rivalutato nella misura del 40 per cento.

Per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando gli appositi coefficienti. I predetti coefficienti sono aggiornati annualmente. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con Decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Per le **aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse, ciò anche per ridurre l'insorgenza del contenzioso¹. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato secondo i criteri stabiliti al comma precedente.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

¹ Valori approvati nella deliberazione del Commissario Straordinario n°156 del 05/06/2009.

Art. 3
Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate annualmente con Deliberazione da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione o comunque contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno di riferimento.

TITOLO II
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 4
Esenzioni

A norma dell'art. 1 del D.L. n. 93 del 2008, convertito dalla Legge n. 126 del 2008, è esente dall'imposta l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale del contribuente, come definita dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs 504/92, e le fattispecie ad essa assimilate, tenuto conto dei limiti indicati nella norma richiamata.

L'esenzione si applica, altresì:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

L'esenzione prevista dall'art. 7 – punto i) del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera C) T.U. delle Imposte Dirette sui redditi, approvato con DPR 917/86, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento dall'ente che non abbia esclusiva natura commerciale (art. 39, D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito nella legge 04/08/2006, n. 248).

Art. 5
Abitazione principale

Per **abitazione principale** si intende l'abitazione posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e nella quale il soggetto persona fisica ed i suoi familiari dimorano abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche.

Rientra tra le abitazioni principali, con conseguente applicazione della relativa aliquota ridotta e della detrazione, l'immobile risultante nelle categorie catastali A/02 e A/03 concesso in uso gratuito, dal possessore a parenti in linea retta, ascendenti o discendenti, fino al primo grado.

Le unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito possono godere delle agevolazioni in parola su una sola pertinenza per singola categoria catastale tra quelle di seguito specificate:

- C/02 magazzini e locali di deposito;
- C/06 box o posti auto;
- C/07 tettoie.

I contribuenti interessati all'ottenimento del beneficio devono presentare, all'Ufficio Tributi del Comune di Teramo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Tale dichiarazione sostitutiva vale anche per le annualità successive, qualora continuino a sussistere i presupposti specificati nel comma 2 del presente articolo.

Il contribuente dovrà invece consegnare all'Ufficio Tributi una ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto notorio solo nel caso in cui l'unità immobiliare non venga più concessa in uso gratuito a ascendenti o discendenti in linea retta fino al primo grado ma sia diversamente utilizzata dal possessore.

In tal caso dovrà specificare da quale periodo dell'anno non sussistono più le condizioni di cui al comma 2.

Per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate, sono previste le seguenti agevolazioni:

- una aliquota ridotta, salvo diverse disposizioni di Legge, deliberata dal Comune;
- una detrazione d'imposta adottata con la Deliberazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, con cui si stabilisce l'ammontare della detrazione determinata nel rispetto della previsione di legge fino a concorrenza del suo ammontare.

Sconta l'aliquota ridotta deliberata dal Comune l'abitazione locata, con contratto registrato, in base al comma 3 dell'art. 2 e comma 3 dell'art. 5 della Legge 431/98, previo utilizzo dello schema di contratto approvato in base agli accordi territoriali sottoscritti tra il Comune di Teramo e le organizzazioni di categoria.

In tale caso il contribuente dovrà presentare apposita domanda e documentazione, indicata dal competente ufficio I.C.I., reperibile presso il sito internet del comune di Teramo e presso il citato ufficio, **prima dell'applicazione delle agevolazioni, e comunque entro il termine essenziale del 31 dicembre** dell'anno cui si riferisce l'imposta, **pena la perdita delle agevolazioni stesse. La mancata presentazione della domanda e del contratto registrato nei termini di cui sopra comporta l'esclusione dalle agevolazioni di cui sopra.**

Se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione del tempo in cui si verifica la destinazione ad abitazione principale, indipendentemente dalla percentuale di proprietà.

Essa inoltre è legata al tempo in cui l'immobile viene utilizzato con la suddetta destinazione e matura per ogni mese di utilizzo.

Art. 6 Pertinenze

Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.

Tale assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della stessa pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Ai fini di cui al comma precedente si intende per pertinenza il garage, il box o il posto auto coperti o scoperti, la soffitta o la cantina anche se ubicati, nel territorio comunale, in edifici o complessi immobiliari diversi da quello nel quale è sita l'abitazione principale, purché non locati e non pertinenziali ad altre abitazioni.

Art. 7 Riduzioni d'imposta

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità deve comunque consistere in un degrado fisico **sopravvenuto** (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorre la seguente condizione:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) e verticali (muri perimetrali o portanti) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone e che di fatto rendono i fabbricati assolutamente incompatibili con l'uso al quale erano destinati.

Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento, anche con diversa destinazione d'uso.

Ove risultino inagibili o inabitabili le singole unità immobiliari le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato.

Non costituisce motivo di riduzione d'imposta l'inagibilità o inabitabilità per il solo mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario cui spetta allegare la documentazione probatoria della situazione di fatto: l'UTC stabilisce i criteri per la definizione dei costi della perizia a carico del richiedente;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi della D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

È necessario che l'inagibilità o l'inabitabilità sussistano congiuntamente all'assenza di utilizzo.

In entrambi i casi le condizioni devono essere state già indicate nella Dichiarazione annuale ICI o in apposita domanda, secondo la modulistica messa a disposizione dell'Ufficio ICI, allegando alla stessa la relativa documentazione sopra citata.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico Comunale ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

L'Ufficio Tributi in caso di dichiarata inagibilità o inabitabilità, invierà tutta la documentazione al competente Ufficio Tecnico per l'adozione dei necessari provvedimenti atti ad eliminare le situazioni di pericolo.

Art. 7-bis Determinazione del valore imponibile ICI dei terreni edificabili

Il **Valore Imponibile** a base di calcolo **V_{ICI}** per la determinazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) dei terreni edificabili viene stabilito come segue:

$$V_{ICI} = V_T * C_R$$

dove V_T rappresenta il **Valore Tabellare**² e C_R rappresenta il **Coefficiente di Riduzione** determinato in base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del **Lotto Imponibile**.

Per **Lotto Imponibile** si intende il compendio di proprietà costituito da una o più particelle catastali, appartenenti alla stessa ditta catastale, che hanno la medesima destinazione urbanistica, ovvero riconducibile alla medesima zona omogenea ai sensi del D.M. 1444/1968 in vigore. Tale circostanza viene sempre e comunque posta alla base di ogni valutazione di merito e nell'applicazione dei coefficienti di riduzione appresso specificati.

Per **Valore Tabellare** si intende il valore base riferito alla specifica destinazione urbanistica ed alla specifica sub-zona territoriale per l'anno imponibile corrente. Il valore tabellare per l'anno 2008 è relativo al valore di cui alla citata Delib. C. S. n°156/2009, mentre per le annualità pregresse si tiene conto del medesimo valore attualizzato secondo gli indici di rivalutazione ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale vigente, ovvero:

Anno	Coeff. ISTAT
2008	1,0000
2007	0,9767
2006	0,9309
2005	0,9022
2004	0,8618

In considerazione del periodo transitorio legato all'adozione della Variante Generale al PRG avvenuta con deliberazione C.C. n°52 del 16/07/2003 e della successiva riadozione avvenuta con deliberazione C.C. n°28 del 21/03/2006, i terreni non rispondenti alla duplice conformità urbanistica (al piano vigente ed a quello adottato) usufruiscono di un **abbattimento del valore imponibile pari al 50%** del valore determinato.

Per **Coefficiente di Riduzione C_R** si intende il risultato della sovrapposizione degli effetti dei coefficienti di **ubicazione C_1** , di **forma C_2** e di **sfruttamento C_3** , come di seguito riportato,

$$C_R = [100 - (C_1 + C_2 + C_3)]\%$$

dove il:

- **coefficiente di ubicazione C_1** rappresenta il peso delle caratteristiche estrinseche del lotto imponibile in termini di:
 1. **accessibilità ($C_{1,1}$)** se esistono accessi adeguati, carrabili, da pubblica viabilità;
 2. **esposizione ($C_{1,2}$)** se la giacitura del lotto è assoluta e/o non pregiudicata da ostacoli naturali e artificiali;
 3. **prossimità ($C_{1,3}$)** se la distanza dai servizi primari e dalle reti di distribuzione non risulta particolarmente onerosa nella realizzazione degli allacci;

² Desunto dall'allegato alla deliberazione Commissario Straordinario n°156 del 05/06/2009

- **coefficiente di forma C₂** rappresenta il peso delle caratteristiche intrinseche del lotto imponibile in termini di:
1. **morfologia (C_{2.1})** se la presenza di elementi naturali sfavorevoli ne condizionano la praticabilità;
 2. **geometria (C_{2.2})** se la forma geometrica non è riconducibile a figure regolari idonee all'edificazione;
 3. **dimensione (C_{2.3})** se la superficie del lotto imponibile risulta inferiore al lotto minimo insediabile;
- **coefficiente di sfruttamento C₃** rappresenta il peso delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del lotto imponibile in termini di:
1. **vincoli sovraordinati (C_{3.1})** se la presenza vincoli paesaggistici, ambientali, etc. non né pregiudica il pieno ed efficace utilizzo;
 2. **servitù prediali (C_{3.2})** se la presenza di servitù di passaggio, di acquedotto, di elettrodotto, o altro diritto a favore di terzi non ne limita o impedisce l'edificazione;
 3. **saturazione (C_{3.3})** se la volumetria utile di edifici esistenti non assorbe in tutto o in parte la capacità edificatoria del lotto imponibile e/o la realizzazione delle residue potenzialità edificatorie può avvenire nel rispetto delle vigenti N.T.A. del PRG.

I coefficienti di riferimento posti a base di calcolo possono essere applicati qualora ricorrano delle condizioni di effettivo svantaggio o limitazione del diritto edificatorio acquisito. Il peso ponderale degli stessi è oggetto di valutazione ed applicazione secondo il seguente schema.

	CRITERIO	PESO PONDERALE	APPLICABILITÀ
coefficiente di ubicazione C₁ ⇒ 30	<u>accessibilità</u> (C_{1.1})	Fino a 9	Mancanza/impossibilità di accesso carrabile o di dimensione inferiore a 2,40 mt.
	<u>esposizione</u> (C_{1.2})	Fino a 9	Giacitura prevalente a Nord Nord-ovest, oppure in presenza di grossi ostacoli naturali (rupi, boschi d'alto fusto, etc.)
	<u>prossimità</u> (C_{1.3})	Fino a 12	Allaccio alle reti di pubblici servizi con costi superiori agli oneri di urbanizzazione.

coefficiente di forma $C_2 \Rightarrow 45$	<u>morfologia</u> (C2.1)	Fino a 15	Pendenza media superiore al 35% su almeno il 50% superficie del lotto imponibile.
	<u>geometria</u> (C2.2)	Fino a 15	Forma non riconducibile a geometrie regolari come il quadrato o il rettangolo, oppure con rapporto (b/h)>5 nel caso in cui (bxh) > 2000 mq.
	<u>dimensione</u> (C2.3)	Fino a 15	Per lotti imponibili inferiore a 400 mq.
coefficiente di sfruttamento $C_3 \Rightarrow 60$	<u>vincoli sovraordinati</u> (C3.1)	Da 9 a 15	In presenza di vincoli sovraordinati che coprono almeno il 60% del lotto urbanistico, e nel caso di effettiva inapplicabilità dell'art. XIII delle NTA .
	<u>servitù prediali</u> (C3.2)	Fino a 15	Qualora la sagoma planoaltimetrica di massimo ingombro sia limitata o ridotta a dimensioni incompatibili con l'edificazione
	<u>saturatione</u> (C3.3)	Fino a 30	Nel caso il lotto imponibile costituisce pertinenza di un fabbricato esistente la cui volumetria assorbe in tutto o in parte la capacità edificatoria del lotto stesso.

Il peso ponderale dei singoli coefficienti viene valutato per interpolazione lineare riferendo lo zero in corrispondenza del valore minimo di applicabilità.

Qualora la sommatoria delle fattispecie comportanti l'applicazione dei vari coefficienti, diano riporti, determini un valore del Coefficiente di Riduzione C_R superiore all'80%, verrà assunto un **valore forfetario** di quest'ultimo (C_R) **pari al 20%**.

In considerazione delle disposizioni e dei limiti alla qualificazione di edificabilità stabiliti dalle vigenti N.T.A. del P.R.G., per i terreni di proprietà pubblica o preordinati all'acquisizione, anche mediante esproprio, da parte del Comune o degli Enti competenti, ricompresi in zone destinate a Servizi pubblici di quartiere e altre aree di interesse pubblico, ovvero "G4 - *Zone a verde attrezzato*" e "G5 - *Zone a verde sportivo*", che non sono interessati da procedimenti attuativi di iniziativa pubblica o privata già inclusi negli elenchi annuali delle opere pubbliche di cui ai Programmi Triennali dei Lavori Pubblici, è applicata un Coefficiente di Riduzione C_R forfetario pari al 20%. Resta comunque applicabile l'abbattimento del 50% del valore imponibile così determinato, legato al periodo transitorio di cui all'adozione della Variante Generale al PRG avvenuta con deliberazione C.C. n°52 del 16/07/2003 e della successiva riadozione avvenuta con deliberazione C.C. n°28 del 21/03/2006.

Ai fini dell'applicazione del presente art. del Regolamento, il contribuente dovrà presentare apposita domanda, sulla base della modulistica appositamente predisposta, presso il competente Ufficio Tributi, corredata di ogni documentazione atta a comprovare l'esistenza delle varie tipologie di coefficienti di abbattimento (planimetrie catastali, aerofotogrammetrie, foto aeree, rilievi planoaltimetrici, documentazione fotografica o quant'altro ritenuto necessario ai fini di una corretta ed esaustiva valutazione di tutti gli aspetti). Qualora si intenda comprovare, altresì, la presenza di situazioni di rischio geomorfologico e/o idrogeologico, la documentazione dovrà essere integrata da un'apposita relazione a firma di un tecnico abilitato, attestante le situazioni dianzi menzionate.

Art. 8

Applicazioni aliquote agevolate - riduzioni - detrazioni

Il contribuente per poter godere dell'aliquota agevolata, detrazioni o riduzioni d'imposta deve presentare, se non già comunicato ed ancora congruente con la realtà, all'Ufficio Tributi del comune di Teramo, prima dell'applicazione delle agevolazioni, e comunque entro il termine essenziale del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'imposta da pagare, apposita domanda e documentazione secondo la modulistica predisposta dal richiamato ufficio, reperibile sul sito internet o presso gli uffici medesimi

La mancata presentazione della modulistica di cui sopra comporta la non applicabilità delle aliquote ridotte, detrazioni o riduzioni d'imposta.

L'Amministrazione, anche a mezzo dei Vigili Municipali, si riserva l'adozione dei dovuti controlli per accertare l'esistenza delle condizioni poste alla base della richiesta di agevolazione.

TITOLO III

ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO

Art. 9

Azioni di controllo

Con deliberazioni della Giunta Comunale si possono fissare gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e degli indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

La Giunta Comunale ed il Funzionario Responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Art. 10 Versamenti

L'imposta e' di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo .

Ai fini degli obblighi di versamento dell'imposta si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri .

Art. 11 Accertamento con adesione

Al fine di acquisire un valido strumento di deflazione del contenzioso tributario viene introdotto, previa adozione di apposito Regolamento da parte del competente Organo Consiliare, l'istituto dell'Accertamento con Adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 .

Art. 12 Rateizzazione

In caso di difficoltà economiche il contribuente può chiedere la rateizzazione dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, secondo la normativa vigente, previa dimostrazione di tale difficoltà. Il Funzionario Responsabile adotterà il relativo provvedimento.

Tale possibilità è altresì concessa ai contribuenti sottoposti ad accertamento o liquidazione purché aderiscano al provvedimento emesso nei termini di sessanta (60) giorni dalla notifica dello stesso. Le somme complessivamente dovute possono essere dilazionate secondo il seguente principio:

- fino ad €1.000,00 in massimo sei rate mensili ;
- fino ad €3.000,00 in massimo dodici rate mensili ;
- fino ad €5.000,00 in massimo ventiquattro rate mensili ;
- oltre € 5.000,00 secondo le modalità previste dall'art. 19 del D.P.R. 602/1979, così come modificato dal D.Lgs. 46/99.

Art. 13 Compensazione

E' ammessa la compensazione nell'ambito dell'Imposta Comunale sugli immobili, secondo le seguenti modalità:

a) Il contribuente, nei termini di versamento dell'ICI, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso;

b) Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima dei sessanta giorni precedenti alla scadenza del pagamento, una istanza di compensazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente
- credito di imposta maturato
- l'imposta dovuta al lordo della compensazione

- l'esposizione delle eccedenze compensate e da compensare distinte per anno d'imposta

c) Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributo che venga riscosso mediante ruolo coattivo.

Le istanze di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo.

Nel caso che la compensazione effettuata risulti inesatta, il Comune recupererà le somme indebitamente compensate con provvedimento sanzionatorio

Art. 14 Importo minimo

Salvo adeguamento dell'importo da parte del legislatore, non si procederà ad accertamento, liquidazione o al rimborso di somme qualora l'importo complessivo da versare, comprensivo delle sanzioni ed interessi, se dovuti, risulti inferiore a €12,00 (dodici).

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Ufficio Tributario

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 59 – lett. P del Decreto Legislativo n. 446 del 15 Dicembre 1997 la Giunta può annualmente destinare una percentuale non superiore all'otto per mille dell'I.C.I. introitata a chiusura esercizio, da stabilirsi in sede di adozione dello schema di bilancio , al fine della costituzione di un fondo interno al Settore III –Bilancio-Finanze-Tributi- da utilizzare , con cadenza annuale e con riferimento alle attività svolte nell'anno di imposizione precedente , quale compenso incentivante il personale in servizio presso il richiamato Settore III - Ufficio Tributi -, tenuto conto della qualifica funzionale, del relativo livello di responsabilità assunto, degli incarichi conferiti, della partecipazione alle attività dell'Ufficio, dell'adeguamento delle professionalità impegnate nel settore e conseguente alle modifiche normative concernenti la finanza locale e del conseguimento di obiettivi di particolare valore attinenti il settore di competenza.

Art. 16 Norme di rinvio

Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla disciplina legislativa del Decreto Legislativo 31-12-1992, n. 504 .

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia

Art. 17
Entrata in vigore

Il presente regolamento esplica la sua efficacia dal 1° gennaio 2010 ed e' reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
